

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 7/C N. 8/C (2000-2001)

Riunioni del

12 ottobre 2000
26 ottobre 2000

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 7/C - RIUNIONE DEL 12 OTTOBRE 2000**

1 - APPELLO DELLA S.S. ADRIANO FLACCO PESCARA PN AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SACCHINI VICTOR (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 21/D - Riunione del 17.2.2000)

In data 16.12.1999 la Signora Di Lisa Adelaide adiva la Commissione Tesseramenti al fine di ottenere l'annullamento del tesseramento del proprio figlio Sacchini Victor, minore d'età, per la S.S. Adriano Flacco Pescara PN per non avere, in qualità di genitore, sottoscritto la richiesta di tesseramento.

La Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 21/D - Riunione del 17.2.2000, dichiarava la nullità della richiesta di tesseramento del calciatore Sacchini sottoscritta in data 9.9.1995 in favore della S.S. Adriano Flacco Pescara PN e disponeva il deferimento dell'atleta, della società e del suo presidente agli organi competenti per la violazione dell'art. 1 C.G.S..

Avverso tale decisione ha proposto appello la S.S. Adriano Flacco Pescara PN, invocando il ripristino del vincolo.

Osserva la C.A.F. che la domanda come sopra proposta dalla Signora Di Lisa Adelaide è inammissibile, essendo stata inoltrata oltre i limiti prescrizionali previsti dall'art. 13 punto 2 C.G.S..

L'impugnata delibera dovrà essere quindi annullata perché pronunciata in accoglimento di un reclamo tardivo.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla S.S. Adriano Flacco Pescara PN di Pescara, annulla l'impugnata delibera, ripristinando il tesseramento del calciatore Sacchini Victor in favore della società appellante, datato 9.9.1995. Ordina la restituzione della tassa versata.

2 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'A.S. AUGUSTA AVVERSO IL MANCATO DEFERIMENTO DELLA S.S. LAZIO CALCIO A CINQUE PER ARCHIVIAZIONE, DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE, DEGLI ATTI IN ORDINE ALL'EVENTUALE TESSERAMENTO DEL PROPRIO CALCIATORE PASSANISI MASSIMO (Provvedimento del Procuratore Federale dell'1.8.2000)

La società A.S. Augusta ha impugnato innanzi a questa Commissione d'Appello Federale il provvedimento di archiviazione degli atti disposto dalla Procura Federale, in data 1.8.2000, relativa alla denuncia da essa società inoltrata in ordine ad un presunto illecito della società S.S. Lazio Calcio a Cinque, la quale avrebbe organizzato una manovra illecita tendente a tesserare in proprio favore il calciatore Passanisi Massimo - vincolato per l'A.S. Augusta - eludendo i regolamenti federali in materia di trasferimento di calciatori dilettanti.

La reclamante, premesso che l'illecito aveva come presupposto la stipula di contratto tra detto calciatore ed una società aderente a Federazione Estera, la quale fatta richiesta del transfert internazionale lo avrebbe poi immediatamente svincolato, ha rilevato che tale fatto si era puntualmente verificato ed il calciatore aveva ottenuto lo svincolo. Ha chiesto, pertanto, la revocazione, ex art. 28 comma 1, lettera d), C.G.S., e la conseguenziale dichiarazione di illegittimità del suddetto svincolo.

L'impugnazione è inammissibile.

L'art. 28 C.G.S. dispone che possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Commissione d'Appello Federale le decisioni degli Organi della Giustizia Sportiva divenute inappellabili o irrevocabili.

È, pertanto, necessario che il provvedimento impugnato presupponga la sussistenza di uno di tali requisiti, che, nel caso in esame, non si riscontra nel disposto atto di archiviazione. Gli artt. 26 e 27 C.G.S. dichiarano, infatti, appellabili quelli emessi in sede giurisdizionale dai giudici sportivi e cioè Giudici Sportivi di 1° o 2° grado e Commissioni Disciplinari.

Tale interpretazione è avvalorata dalla considerazione che l'art. 22 n. 4, lett. b), del Codice stesso attribuisce al Procuratore Federale la facoltà di emettere il provvedimento di archiviazione ove reputi la denuncia infondata o che gli accertamenti non abbiano comportato prove a sostegno.

Il limite negativo all'esercizio di tale facoltà è costituito, pertanto, dal proponimento dell'azione disciplinare, che inizia con l'atto di deferimento alla competente Commissione Disciplinare (o al Giudice Sportivo di 2° Grado per il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica) in mancanza del quale non sussiste un provvedimento giurisdizionale.

Non è, quindi, ammessa alcuna impugnazione contro il provvedimento di archiviazione. La tassa versata va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dall'A.S. Augusta di Augusta (Siracusa) e dispone l'incameramento della tassa versata.

3 - APPELLO DELL'U.S. REAL VAL BAGANZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL VAL BAGANZA/AURORA DEL 27.8.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 7 bis del 19.9.2000)

All'esito della gara Real Val Baganza/Aurora del 27.8.2000, disputata nell'ambito del Campionato di 1ª Categoria del Comitato Regionale Emilia-Romagna e terminata col punteggio di 4 a 0, l'Unione Sportiva Aurora proponeva rituale reclamo adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Scorticati Stefano, da considerarsi in posizione irregolare perché colpito da squalifica.

La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 7 bis del 19 settembre 2000, in accoglimento del reclamo, infliggeva all'U.S. Real Val Baganza la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 a 2.

Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale l'U.S. Real Val Baganza, invocando il ripristino del risultato conseguito sul campo.

Il gravame non ha pregio.

Ed invero lo Scorticati, non aveva ancora scontato la squalifica per una giornata di gara inflittagli con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 7 del 9.9.1999; l'impugnata delibera fa altresì corretto riferimento all'art. 12 comma 6 C.G.S., che disciplina i casi, simili a quello in esame, di passaggio dell'atleta che non ha scontato la squalifica nell'annata in cui è stata irrogata ad altra società. Che la sanzione sia stata inflitta in occasione di una gara di Coppa Italia è circostanza di nessun rilievo. L'indicata norma prevede infatti che "...la distinzione prevista dall'art. 9, comma 9, punto 1 ultima parte C.G.S. non sussiste ove, nella successiva stagione sportiva, non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in cui sono state inflitte. Nel caso in cui il calciatore o il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato società... la sanzione... viene scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza".

Il rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'U.S. Real Val Baganza di Sala Baganza (Parma) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.

4 - APPELLO DELL'A.S. PROCALCIO ITALIA AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CRISTIN LUCA ED IL DEFERIMENTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE LAZIO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 10/D - Riunione del 4.11.1999)

Con ricorso proposto in data 9.9.1999, i Sigg.ri Cristin Elvio e Ferrando Chiara adivano la Commissione Tesseramenti per ottenere l'annullamento del tesseramento del proprio figlio minorenni Cristin Luca, nato a Roma il 19.5.1982, in favore della A.S. Procalcio Italia.

Deducevano i ricorrenti che la madre Ferrando Chiara non avrebbe mai sottoscritto il modulo di tesseramento. La madre del calciatore disconosceva la firma apposta in calce al modulo.

L'A.S. Procalcio Italia non controdeduceva.

La Commissione Tesseramenti, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 10/D - Riunione del 4.11.1999, accoglieva il ricorso, rilevando che dall'esame della firma apposta sul modulo di tesseramento, la stessa si presentava assolutamente difforme, sia nel tratto che nella conformazione delle lettere, dalla scrittura comparativa fornita dalla stessa interessata.

La Commissione Tesseramenti, pertanto, in applicazione della normativa federale che prevede il consenso di entrambi i genitori per il tesseramento dei calciatori minorenni, dichiarava la nullità del tesseramento e deferiva il calciatore, l'A.S. Procalcio Italia e il Presidente di detta società alla Commissione Disciplinare.

Propone appello l'A.S. Procalcio Italia.

L'appello va respinto.

Non occorre, invero, ricorrere ad una perizia calligrafica, come propone con l'unico motivo di appello la reclamante, in quanto la falsità della firma della Sig.ra Ferrando è rilevabile immediatamente, negli stessi elementi di difformità rilevati dalla Commissione Tesseramenti, essendo di immediata percepibilità senza ingenerare alcuna incertezza. Non si ritiene necessaria, in quanto del tutto superflua, nella fattispecie, la perizia di un esperto calligrafico invocata dalla società reclamante.

La decisione della Commissione Tesseramenti, pertanto, va confermata.

La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Procalcio Italia di Roma e dispone incamerarsi la relativa tassa.

5 - APPELLO DEL F.C. BOLZANO 1996-BOZEN 1996 AVVERSO LE SANZIONI DELLA AMMENDA DI L. 800.000 E DELL'INIBIZIONE FINO AL 28.10.2000 AL SIG. MASTEN CHRISTIAN, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 ED AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 13 del 28.9.2000)

Il F.C. Bolzano 1996-Bozen 1996 ha proposto reclamo a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino-Alto Adige, di cui al C.U. n. 13 del 28 settembre 2000, - relativa alla gara amichevole Lodigiani/Bolzano 1996 del 6.8.2000, disputata senza la prescritta autorizzazione per la qual cosa il Presidente del Comitato Regionale aveva provveduto al deferimento della società, ora appellante - con la quale era stata irrogata la sanzione dell'ammenda di L. 800.000 alla società nonché la sanzione della inibizione fino al 28.10.2000 al Sig. Masten Christian.

L'appello appare peraltro inammissibile trattandosi di sanzioni non soggette ad impugnazione, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S..

Ed invero la citata norma, che fissa la disciplina sportiva dell'attività della Lega Nazionale Dilettanti in ambito regionale, esclude l'impugnabilità delle ammende nonché delle inibizioni inferiori a mesi 12.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., l'appello come sopra proposto dal F.C. Bolzano 1996-Bozen 1996 di Bolzano ed ordina l'incameramento della relativa tassa.

6 - APPELLO DEL CALCIATORE GRILLI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.10.2000, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL' ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 25/C del 27.9.2000)

Il calciatore Grilli Luca, tesserato per il Mantova Calcio 1994, ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, di cui al C.U. n. 25/C del 27 settembre 2000, che, su deferimento del Procuratore Federale, ha inflitto al reclamante la sanzione della squalifica fino al 20.10.2000 perché, al rientro negli spogliatoi alla fine della gara Ancona/Arezzo del 4.6.2000, alla quale aveva preso parte in quanto all'epoca tesserato dell'A.C. Arezzo, "si avvicinava minaccioso verso un gruppo di calciatori dell'Ancona..., veniva trattenuto dai suoi compagni, ma sferrava un calcio alla porta del proprio spogliatoio rompendolo e scardinandolo...".

Il Grilli contesta la ricostruzione dei fatti come risulta dall'impugnata delibera e chiede l'annullamento della sanzione o, in subordine, la riduzione della squalifica.

Osserva questa Commissione che l'impugnata decisione della Commissione Disciplinare non merita di essere riformata, in quanto correttamente motivata sulla base della chiara e precisa ricostruzione dei fatti risultanti dal rapporto del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, mentre le deduzioni difensive appaiono illogiche e, comunque, prive di qualsiasi riscontro probatorio.

La sanzione inflitta appare congrua in relazione alla gravità del fatto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal calciatore Grilli Luca ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 8/C - RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE 2000**

1 - APPELLO DEI SIGG.RI DE MICHELI PIER GIULIO E AGNELLI MARIO E DEI CALCIATORI BERNARDI ANDREA E GRANATA ALESSANDRO AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.8.2001 E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2000, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 95 COMMA 5 E 101 COMMA 2 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 7 del 14.9.2000)

I Sigg.ri De Micheli Pier Giulio, già Presidente della U.S. Marsiglia, Agnelli Mario, presidente dell'U.S. Babbiese, ed i calciatori Bernardi Andrea e Granata Alessandro hanno proposto autonomi ricorsi avverso le sanzioni loro rispettivamente inflitte (inibizione dei dirigenti fino al 31.8.2001 e squalifiche dei calciatori fino al 31.12.2000), su deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 95 comma 5 e 101 comma 2 delle N.O.I.F., in ordine alle irregolarità delle liste, datate 9.7.1999, inerenti il trasferimento dei predetti calciatori dall'U.S. Marsiglia alla U.S. Babbiese.

I ricorsi, dei quali viene disposta la riunione per evidente connessione, devono essere dichiarati inammissibili, stante la non impugnabilità ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d/d1) C.G.S. delle inibizioni e delle squalifiche inferiori a dodici mesi.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dai Sigg.ri De Micheli Pier Giulio e Agnelli Mario e dai calciatori Bernardi Andrea e Granata Alessandro, li dichiara inammissibili, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d/d1) C.G.S.. Ordina incamerarsi le relative tasse.

2 - APPELLO DEL PISA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2000 AL SIG. GERBI ENRICO E DELL'AMMENDA DI L. 1.500.000 AD ESSA RECLAMANTE, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 1 ED AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 25/C del 27.9.2000)

A seguito di deferimento del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C ha inflitto al Sig. Gerbi Enrico, Presidente della società Pisa Calcio, l'inibizione fino a tutto il 31.12.2000, per avere profferito in occasione dell'incontro Pisa/Brescia, disputato il 4.6.2000, espressioni ingiuriose e diffamatorie nei confronti dell'Organizzazione Federale, in violazione dell'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva; inoltre ha inflitto alla società Pisa Calcio l'ammenda di lire 1.500.000 per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Avverso tale decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 25/C in data 27 settembre 2000, il Sig. Gerbi ha reclamato a questa Commissione d'Appello Federale, sostenendo che le espressioni da lui pronunziate "non appaiono assolutamente ingiuriose" e tale non era la sua intenzione; esse denotavano uno stato di amarezza correlato all'eliminazione dai Play-off ed alla mancata apertura formale delle indagini per un tentativo di illecito sportivo denunciato nei confronti di società antagonista.

Il gravame non ha fondamento.

È opportuno premettere che le sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare sono state determinate a seguito della valutazione degli atti ufficiali, dai quali risulta che al

termine della gara, negli spogliatoi, il Sig. Gerbi Enrico aveva ripetutamente dichiarato che "questa Federazione fa schifo". Tale espressione è oggettivamente offensiva nei confronti dell'Organizzazione Federale per il suo contenuto diffamatorio.

Il reclamo, in buona sostanza, è basato sul tentativo di minimizzare l'episodio e la portata della frase offensiva, ma la versione, così come prospettata dalla società, non può valere ad infirmare il contenuto della relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, che, come è noto, ha valore di fonte privilegiata di prova.

Le sanzioni inflitte dal primo giudice appaiono adeguate e proporzionate agli ordinari parametri di valutazione adottati in casi del genere dagli Organi disciplinari.

La tassa versata va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal Pisa Calcio di Pisa e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLI DELLA S.S. CARASCO OLD STARS E DEI SIGG.RI NUCERA ANTONIO E CEDA ALESSANDRO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 AI SIGG.RI NUCERA ANTONIO E CEDA ALESSANDRO E DELL'AMMENDA DI L. 2.000.000 AD ESSA RECLAMANTE, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 ED AI SENSI DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 10 del 28.9.2000)

Il Procuratore Federale, in data 11.4.2000, disponeva il deferimento, davanti alla competente Commissione Disciplinare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. della S.S. Carasco Old Stars e dei Signori Statizzi Aldo, Nucera Antonio, laffaldano Giuseppe e Ceda Alessandro.

La competente Commissione Disciplinare adita, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 10 del 28 settembre 2000, infliggeva, tra l'altro, le seguenti sanzioni: Nucera Antonio, inibizione per anni uno; Ceda Alessandro, inibizione per anni uno; S.S. Carasco Old Stars, ammenda di L. 2.000.000.

Ricorrono ora a questa Commissione d'Appello Federale la S.S. Carasco Old Stars ed i Signori Nucera Antonio e Ceda Alessandro avverso tale decisione della Commissione Disciplinare.

L'impugnazione in esame è inammissibile.

Infatti, l'art. 23 C.G.S., che disciplina i "reclami di parte e ricorsi di Organi federali", al numero 1 prevede che "sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società, i loro dirigenti, soci e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso".

Nel caso in esame il reclamo della S.S. Carasco Old Stars, pur se redatto su carta intestata della società, non risulta sottoscritto da persona legittimata ad agire per la stessa.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, inoltre, per i Signori Nucera e Ceda, ai sensi dell'art. 35 comma 4, lett. d), C.G.S., per il quale è ammesso reclamo alla Commissione d'Appello Federale per giudizi avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari, quando riguardano squalifiche per i tesserati od inibizioni per i dirigenti che vadano oltre i dodici mesi.

L'inibizione inflitta dalla Commissione Disciplinare ai predetti reclamanti non supera i dodici mesi.

L'inammissibilità dei gravami inibisce a questa Commissione l'esame delle censure di merito.

La tassa di reclamo deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibili gli appelli come innanzi proposti dalla S.S. Carasco Old Stars di Carasco (Genova) e dai Sigg.ri Nucera Antonio e Ceda Aless-

sandro, rispettivamente ai sensi dell'art. 23 n. 1 C.G.S., per causa di legittimazione, e dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S.. Ordina l'incameramento della relativa tassa.

4 - APPELLO DELLA U.S. ISSOGNE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISSOGNE/BANCHETTE DEL 17.9.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 11 del 5.10.2000)

Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 11 del 5 ottobre 2000, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, in relazione alla gara Issogne/Banchette del 17.9.2000, valida per il Campionato di 1^a Categoria, Girone C, irrogava a carico della Società Issogne la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-2, per avere schierato in campo il calciatore Russano Alessandro nonostante questi non avesse scontato la squalifica inflittagli nella precedente stagione sportiva.

Avverso questa decisione propone appello la Società Issogne, deducendo che il calciatore Russano aveva scontato la squalifica per una giornata, inflittagli nella precedente stagione, presso la società U.S. Ivrea per cui era tesserato dall'1.7. al 14.9.2000.

Il reclamo è fondato e va accolto.

Ed invero, come risulta dagli atti, il calciatore Russano nella stagione 1999/2000 militava nel G.S. Verres sotto forma di prestito annuale da parte dell'Unione Sportiva Ivrea. A decorrere dal 1° luglio 2000, il calciatore rientrava automaticamente, per fine prestito, nella società di appartenenza.

L'U.S. Ivrea ha iniziato il proprio campionato il 3.9.2000 e proprio alla prima partita (Casale/Ivrea) risulta che non vi ha preso parte il calciatore Russano.

Solo successivamente, in data 15.9.2000, lo stesso calciatore veniva trasferito in prestito all'U.S. Issogne e veniva schierato in campo nella partita Issogne/Banchette del 17.9.2000. La partecipazione del calciatore a tale gara deve pertanto ritenersi regolare, avendo il medesimo già scontato la giornata di squalifica inflittagli nella precedente stagione.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Issogne di Issogne (Aosta), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 2-1 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la relativa tassa.

**TESTO INTEGRALE DELLA DELIBERA INERENTE L'APPELLO
DEL CALCIATORE LA GROTTERIA CRISTIAN OMESSO
NEL COM. UFF. N. 2/C - RIUNIONE DEL 20 LUGLIO 2000**

1 - APPELLO DEL CALCIATORE LA GROTTERIA CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA DI PLAY-OFF ANCONA/ASCOLI DELL'11.6.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 284/C del 28.6.2000)

Il calciatore La Grotteria Cristian ha adito questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 284/C in data 28 giugno 2000, con la quale è stato respinto il suo reclamo proposto contro la decisione del competente Giudice Sportivo, di cui al Comunicato Ufficiale n. 272/C del 12 giugno 2000, che gli ha inflitto la squalifica per cinque gare in relazione all'incontro di Play-off Ancona/Ascoli dell'11.6.2000.

Il reclamante lamenta che con entrambe le decisioni i giudici lo hanno ritenuto responsabile di avere ingiuriato e spintonato un Assistente dell'Arbitro; in effetti egli si era portato presso l'Assistente al fine di protestare e aveva pronunziato "parole pesanti" contro di lui, perché era stato passivo di fronte all'atto di violenza che aveva subito e nega di averlo spintonato. Chiede, quindi, una congrua riduzione della irrogata sanzione.

Questa Commissione ritiene provato il fatto antisportivo commesso dal calciatore La Grotteria, rilevato e descritto dall'Arbitro nel suo rapporto. Peraltro, esso va inquadrato quale atto di protesta, seguito da ingiurie, determinato dal clima in cui ebbe a svolgersi la gara, caratterizzata dal comportamento particolarmente violento dei tifosi della squadra avversaria, come risulta dagli atti ufficiali, che hanno posto in evidenza le aggressioni di costoro contro i tesserati dell'Ancona Calcio e perfino contro le Forze dell'Ordine.

Valutato il comportamento del calciatore con minore rigore per i suesposti motivi, la squalifica inflitta può essere contenuta in tre giornate effettive di gara.

La tassa versata va restituita.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore La Grotteria Cristian, riduce a n. 3 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica già inflittagli dai primi giudici e dispone la restituzione della tassa versata.

